

COLLOQUIO SCIENTIFICO SULL'IMPRESA SOCIALE

IX EDIZIONE

PAPER

Salvatore Lo Bue, Giacomo Morabito, Vittorio D'Aleo, Walter Vesperi

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative

Università di Messina

LE IMPRESE SOCIALI E I BENI CONFISCATI: IL PANORAMA ATTUALE IN ITALIA

Paper presentato in occasione del

Colloquio scientifico sull'impresa sociale, 22-23 maggio 2015

Dipartimento PAU (Patrimonio, Architettura, Urbanistica)

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

ISBN 978-88-909832-2-1



Iris Network
Istituti
di Ricerca
sull'Impresa
Sociale



Abstract

Negli ultimi anni, il tema dei beni confiscati sta diventando un punto centrale e pregnante nell'interesse della comunità, soprattutto alla luce degli interventi legislativi che hanno definito gli aspetti peculiari di questa materia. Tali beni costituiscono, ormai, una quota notevole dell'economia italiana e del sistema produttivo del Paese. In tale contesto, l'impresa sociale ha un ruolo determinante nella fase di destinazione, in quanto, mediante il suo assetto di **governance** flessibile, consente di riutilizzare per fini sociali i beni confiscati, ridistribuendoli alla comunità e incrementando così la creazione di capitale sociale. Il riutilizzo dei beni, e quindi, la restituzione alla collettività risulta l'unica strada efficace e percorribile nell'ottica della riallocazione del capitale sociale. Tale strategia va però incontro a forti limiti normativi in tema di destinazione e ad un lento processo burocratico.

L'intento dello studio condotto è quello di rappresentare una mappatura del patrimonio confiscato in Italia, aggiornata al 2013, sulla base dei dati pubblicati dall'ANBSC e dal Ministero Della Giustizia, evidenziando il ruolo che assume l'impresa sociale nel contesto dei beni confiscati. In secondo luogo l'obiettivo sarà quello di mettere in luce i forti limiti della normativa sui beni confiscati in tema di destinazione alle imprese sociali. Lo studio oltre a rappresentare una panoramica aggiornata dei beni confiscati in Italia, si propone l'obiettivo di evidenziare i limiti normativi e burocratici che impediscono una significativa crescita del capitale sociale.

Keywords: impresa sociale, beni confiscati, capitale sociale

1. Introduzione

Nel panorama italiano sommerso da una crisi economica e finanziaria che rallenta l'economia del Paese, è degno di attenzione il settore dei beni confiscati alla criminalità organizzata, i quali ammontano a circa 30 miliardi di euro. Tale patrimonio rappresenta una grossa risorsa per l'economia del nostro Paese, che, non essendo impiegata con la massima efficienza non riesce ad apportare una forte remunerazione del capitale sociale. Tale ingente risorsa incontra, poi, un forte limite rappresentato dal lento processo del sistema politico, legislativo e giudiziario che non mette in atto interventi mirati alla massimizzazione del capitale sociale e, più precisamente, alla riallocazione di tali risorse. Quindi si incontrano, da un lato una serie di problematiche relative al fatto che in *primis* le istituzioni non mettono in atto delle azioni mirate alla riallocazione di questo patrimonio: spesso l'ANBSC¹ incontra difficoltà proprio nella fase di destinazione, a causa di limiti normativi e burocratici che non consentono di velocizzare la procedura di destinazione². Dall'altro lato l'impresa sociale presenta, per la sua struttura giuridica ed economica flessibile, una predisposizione quasi fisiologica alla riallocazione del capitale sociale. Tale scelta strategica incontra, tuttavia, forti limiti in quanto solo beni per 2-3 miliardi di euro sono in fase di destinazione mentre, per la restante parte, questi rischiano di rimanere inutilizzati, disperdendo così risorse e capitale sociale che potrebbe, attraverso un'allocazione efficiente, creare valore per la comunità e ridurre la disoccupazione nel nostro Paese.

2. Profili Normativi

Il primo significativo intervento legislativo, ancora oggi considerato il baricentro della normativa sui beni confiscati alla criminalità organizzata, è sicuramente la L. 109 del del 7 marzo 1996. Tale legge, nell'ottica della fase di destinazione dei beni confiscati, è stata illuminante per il trasferimento alla comunità, agli enti pubblici e alle associazioni, dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Dopo questo primo significativo intervento sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, abbiamo assistito a una serie di interventi legislativi che hanno modificato e integrato singoli aspetti della normativa. Nel 2011 viene emanato il decreto legislativo n. 159 “ Codice Antimafia” entrato in vigore il 15 marzo 2012. In linea di massima, il “Codice Antimafia” ricalca i fondamenti della L. 109/1996 anche se in parte non ne rispetta le finalità. Tuttavia il Codice Antimafia non offre strumenti di raccordo tra la fase di aggressione del patrimonio e quella della destinazione dei beni confiscati, poiché in linea di massima la finalità sembra essere quella di tutelare i terzi creditori che possono dimostrare la Buona Fede, titolari di diritti e crediti nei confronti di patrimoni sequestrati, stabilendo una complessa procedura completamente sganciata dalla gestione del bene. Nel 2012 è stato emanato il decreto legislativo n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 159 del 2011. Sempre nel 2012 con la L. 228 sono stati modificati i termini di efficacia del provvedimento di sequestro per tutti i reati indicati nell'art. 12 sexies, legge n. 356 del 1992. Infine con la legge di stabilità 2014 è stato diminuito, dal 70% al 60%, il valore dei beni quale limite della garanzia patrimoniale per i creditori ritenuti, all'esito dell'udienza di verifica dei crediti, in Buona Fede.

¹ Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.

² Nel caso di aziende è possibile andare incontro a casi di **ostruzionismo** messi in atto dal proposto, il quale aprendo un'azienda mediante prestanome, dirotta i clienti e porta l'impresa confiscata al fallimento o liquidazione.

3. L'Assetto Economico – Giuridico dell'Impresa Sociale

Nel contesto della destinazione dei beni confiscati, l'impresa sociale rappresenta una soluzione percorribile per il suo assetto economico – giuridico flessibile e predisposto per la riallocazione dei beni confiscati e per la creazione di capitale sociale che possa apportare una forte remunerazione in termini sociali fra la comunità. Analizzando gli interventi legislativi che hanno portato a una disciplina organica sull'impresa sociale, il primo di questi è rappresentato dalla legge delega n. 118 del 2005 che disciplina le fondamenta dell'impresa sociale, demandando la regolamentazione degli aspetti peculiari al successivo intervento legislativo. Con l'emanazione del decreto legislativo n. 155 del 2006 si definiscono gli aspetti tecnico – giuridici dell'impresa sociale. Tale decreto legislativo rappresenta una sintesi fra l'impresa menzionata nel libro V³ e gli enti *no – profit*. Successivamente vengono emanati dal Governo quattro decreti attuativi che hanno come finalità quella di inquadrare l'organizzazione dell'impresa sociale. Nello specifico i decreti riguardano:

1. la qualificazione dei ricavi per rientrare nell'ambito dell'impresa sociale;
2. le linee - guida per le modalità relative a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'impresa;
3. le linee guida per la redazione del bilancio sociale;
4. l'elenco degli atti e documenti da depositare al registro imprese;

Con l'emanazione del d.lgs n. 155 del 2006 vengono definiti i requisiti per l'acquisizione della “qualifica” di impresa sociale. Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 «*possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del c.c. che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale*». Tali enti, ai fini della qualifica, dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del provvedimento. Al comma 2, dell'art. 1 del d.lgs. n 155 del 2006 è previsto che «*le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 1651 e le “organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi” non possono acquisire la qualifica di impresa sociale*». L'impresa sociale diventa una qualifica, una veste civilistica e organizzativa, la cui attività deve estrinsecarsi nell'esercizio in “via stabile” e “principale” di un'attività economica al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di “utilità sociale”, diretta a realizzare finalità di interesse generale. In via stabile significa che l'attività deve essere esercitata “professionalmente” ex art. 2082 c.c. e per “attività principale” deve intendersi quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Inoltre con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2008 pubblicato nella G.U. n. 86 dell'11 aprile 2008 sono stati definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale. Ogni ente collettivo che aspiri a rivestire la qualifica di impresa sociale deve essere necessariamente *public service*, vale a dire deve “destinare in via obbligata la produzione di beni e l'erogazione dei servizi al pubblico, o meglio, ad una serie potenzialmente infinita di fruitori, a prescindere dalla appartenenza o meno alla compagine sociale dell'ente collettivo”. I soggetti che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale sono gli imprenditori individuali, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le «*organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi*». Possono invece assumere la qualifica le società, società cooperative e cooperative sociali, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale, comitati, enti ecclesiastici, enti delle confessioni religiose

³ Codice Civile – Libro Quinto – Del Lavoro

con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese a condizione che per le attività di utilità sociale venga adottato un regolamento che recepisca le norme del decreto legislativo. Sicuramente “l'assenza dello scopo di lucro” rappresenta un perno fondamentale che contraddistingue l'impresa sociale e che si concretizza nel divieto di distribuzione di utili. E' previsto che l'impresa sociale debba destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' inoltre impedita la distribuzione in forma indiretta di utili e avanzi di gestione a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Tale assetto economico – giuridico si presta in modo ottimale per la riallocazione dei beni confiscati, anche se ad oggi la diffusione dell'impresa sociale è molto scarsa sul territorio nazionale.

4. La Fase di Destinazione Dei Beni Confiscati

Fondamentale nella fase di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è il ruolo svolto dall'ANBSC. La fase di destinazione, successiva alla fase di aggressione del patrimonio, è molto importante poiché proprio in questa si attua il principio sancito dalla L. 109/1996, di restituzione alla collettività di tale patrimonio per finalità sociali. La normativa riguardante la fase di destinazione dei beni confiscati prevede che in caso di **beni mobili**: le somme di denaro confiscate,⁴ siano versate al Fondo unico giustizia (FUG) e destinate a finalità di interesse pubblico, mentre le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria ovvero possono essere affidati all'ANBSC o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Per quanto riguarda invece i **beni immobili** la normativa prevede che siano:

- mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse (salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso);
- mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
- trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, a enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, a organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali, a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza nonché alle associazioni di protezione ambientale.
- trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990 (testo sui reati in materia di stupefacenti), amministrati direttamente dal comune o assegnati in concessione a titolo gratuito dal comune ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

⁴ Si fa eccezione per le somme e i proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati e dunque funzionali alla gestione.

La norma detta regole pregnanti sull'uso e sulla concreta destinazione fatta dagli assegnatari del bene. Le convenzioni che intercorrono tra l'ente assegnatario del bene confiscato e le associazioni beneficiarie disciplinano la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo, la revoca della concessione se le finalità sociali non sono rispettate. La legislazione prevede, poi, che i beni non assegnati possano essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi debbano essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'ANBSC dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. I beni di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata dagli amministratori giudiziari nelle loro relazioni, deve essere effettuata a favore di enti pubblici o di associazioni di categoria che assicurino il perseguimento di finalità sociali e, una volta acquistati, i beni non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita. Per quanto attiene ai *beni aziendali* sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'ANBSC che ne disciplina le modalità operative:

- all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e a imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario, anche in questo caso, la legge privilegia soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. Negli stessi termini i beni aziendali non potranno essere affittati a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero in altri casi previsti dalla legge;
- alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Ove si giunga alla vendita alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;
- alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali, anche in questo caso, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia. Infine, la norma prevede che se risulta che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. Dal complesso delle norme se pur sinteticamente richiamate emerge che la destinazione a fini sociali dei beni (mobili, immobili e aziende) è per il legislatore una priorità. Con il mantenimento dei beni immobili al patrimonio dello Stato con finalità di ordine pubblico, di giustizia, di protezione civile o per altri usi connessi ad attività istituzionali il legislatore ha scelto di destinare i beni confiscati a presidio di beni giuridici di portata generalissima, rilevanti per tutta la collettività. Si pensi a un bene confiscato destinato a sede di una caserma dei carabinieri, di un commissariato di pubblica sicurezza, di un ufficio giudiziario, di una facoltà universitaria, di un asilo o di un centro di riabilitazione motoria. Analogamente, prevedere che i beni immobili, successivamente, possano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione e che gli enti territoriali possano amministrare il bene direttamente o tramite la concessione a titolo gratuito a

comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, comunità terapeutiche o associazioni ambientaliste, significa che tutta la società civile potrà beneficiare, tramite la concessione in uso gratuito da parte degli enti territoriali dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La norma prevede questa possibilità-opportunità per tutte le aggregazioni sociali, a prescindere dalle loro dimensioni e dalla loro diffusione o notorietà sul territorio nazionale. Il legislatore ha chiaramente scelto di privilegiare rispetto alla redditività dei beni in senso strettamente economico una “redditività” di ben più ampio respiro intesa come affermazione della legalità e della presenza dello Stato come risposta ai bisogni sociali della collettività. Si pensi all’opportunità di spazi e di luoghi per la cultura e l’istruzione (asili e scuole materne), per il recupero dei tossicodipendenti, per l’aggregazione, la tutela, la cura e l’assistenza specifica dei cittadini più deboli (ad esempio, gli anziani, le persone malate di Alzheimer, le donne maltrattate con minori, la prima accoglienza per gli extracomunitari). Nel caso in cui il bene confiscato sia un bene aziendale e abbia possibilità di rimanere sul mercato la norma prevede anche la possibilità che sia assegnato a titolo gratuito a cooperative di lavoratori. Il legislatore, con questa previsione ha, ancora una volta, privilegiato la “redditività sociale” intesa come concreta possibilità di occupazione, di lavoro a favore di cooperative di lavoratori ritenendo il fatto in sé un’utilità per lo Stato. *La possibilità di utilizzare i beni aziendali per finalità sociali è rimessa alla discrezionalità dell’ANBSC.* Spesso l’ANBSC si ritrova ad analizzare le risorse finanziarie e le prospettive future della cooperativa di lavoratori che si candida per l’assegnazione del bene, poiché assumere la gestione di un’azienda in funzionamento richiede una grande liquidità della quale, molto spesso, la cooperativa di lavoratori non dispone. Di conseguenza l’Agenzia salvaguarda l’equilibrio aziendale, orientandosi verso un’alternativa di destinazione più prudente. Dall’altro lato, tale scelta prudente e avversa al rischio, opprime la possibilità di ampliamento dell’impresa sociale per il riutilizzo dei beni aziendali. Ovviamente il numero delle destinazioni (rispetto al patrimonio confiscato) rimane sempre debole poiché, il processo di destinazione, presenta una complessità non indifferente. Basti solo pensare che, fra il provvedimento di sequestro preventivo e la confisca definitiva, passano circa dieci anni e poi altri due anni per la destinazione, per un totale di circa dodici anni. Nel frattempo, il patrimonio che inizialmente si trovava in buono stato negli anni marisce, mentre potrebbe essere molto appetibile per l’impresa sociale, nell’ottica della riallocazione di capitale sociale e soprattutto come soluzione al deperimento del patrimonio stesso. Può accadere che i beni mobili sequestrati o confiscati vengano colpiti da furti e atti vandalici, tali da distruggere il valore di questo patrimonio, a cui si aggiunge l’obsolescenza per il trascorrere degli anni per la destinazione. Infine, a complicare le cose, si aggiunge “l’ostruzionismo” messo in atto dalle menti mafiose che spesso aprono aziende mediante dei prestanomi, svolgendo le stesse attività dell’impresa confiscata in modo tale da dirottare al fallimento e liquidazione. Per quanto riguarda i beni immobili assegnati ai comuni, il più delle volte rimangono inutilizzati soprattutto nelle piccole realtà dove la presenza mafiosa è costante. I comuni predispongono dei bandi pubblici per la temporanea assegnazione a persone bisognose ma quasi sempre nelle realtà locali, non si presenta nessuno.

5. Mappatura Dei Beni Confiscati In Italia

Decine di migliaia di beni tra abitazioni, terreni, esercizi commerciali e aziende, confiscati un po’ in tutta Italia, ma in grande maggioranza nelle regioni del Sud. Secondo la Banca Dati del Ministero della Giustizia, al 30 settembre 2013 il totale dei beni registrati ammonta a **113.753**, calcolando tutte le fasi del procedimento: beni sequestrati, confiscati, proposti, dissequestrati e destinati. Nella tabella che segue sono riportati i dati del Ministero della Giustizia sul numero dei beni (di ogni tipologia) sotto procedimento di confisca, divisi per i gradi di giudizio. È inoltre evidente una netta sproporzione tra i beni confiscati in primo grado e i beni confiscati in via definitiva.


	PROPOSTA	DECRETO	DECRETO II GRADO	CASSAZIONE	DECRETO DI DESTINAZIONE
ANNO EMISSIONE	N. BENI	N. BENI	N. BENI	N. BENI	N. BENI
2008	7.622	14.461	7.596	4.531	3.480
2009	1.714	3.744	548	750	629
2010	2.005	5.474	882	961	395
2011	4.804	8.318	655	1.171	95
2012	6.728	13.116	2.482	1.213	86
2013	6.505	9.552	2.137	1.937	162
TOTALE	29.378	54.665	14.300	10.563	4.847

Tabella 1: Numero dei beni suddiviso per anno e per grado di giudizio, Ministero della Giustizia - (Dati aggiornati al 30 settembre 2013)

Il numero dei beni confiscati fornito dal Ministero della Giustizia (41.451) comprende tre gradi di beni confiscati: confische provvisorie, definitive e destinazioni, la cui distribuzione è visibile nella Figura 1. Il grafico mostra chiaramente come i beni confiscati in via non definitiva superino notevolmente in numero i beni destinati.

Riguardo la tipologia dei beni vi è la prevalenza dei *beni immobili* come visibile dalla figura 2.

figura 2: Tipologia di beni sul totale di beni nel database, Ministero della Giustizia (Dati aggiornati al 30 settembre 2013)



Un altro aspetto interessante che emerge dalle statistiche disponibili è la distribuzione geografica dei beni confiscati. Secondo il Ministero della Giustizia, la più alta percentuale dei beni confiscati si trova nel Sud e nelle Isole, con la Sicilia, la Campania e la Calabria nelle prime posizioni (secondo i dati 2009-2012). I dati dell'ANBSC fotografano una distribuzione geografica simile: al 31 dicembre 2012 i beni immobili sono concentrati nelle Isole (44%) e al Sud (38%), con la quota più alta sempre in Sicilia (4.892 beni), Calabria (1.650) e Campania (1.571). Anche a livello macro-regionale emerge la sproporzione tra il numero di beni coinvolti nel processo e quelli che alla fine vengono consegnati alla comunità. Al Nord la differenza è leggermente inferiore rispetto ad altre aree: i beni assegnati sono il 6,5% del totale dei beni immobili e delle aziende, mentre la quota è di circa il 4,2% nel Centro, 2,7% al Sud e 3,3% nelle Isole. Questo potrebbe essere dovuto ad una differenza nell'efficienza del processo. Il numero relativamente basso di beni allocati (rispetto al totale dei beni) si rispecchia anche a livello macro-regionale. A questo proposito è interessante comparare i dati complessivi dei beni immobili e delle aziende confiscati forniti dal Ministero della Giustizia (dal sequestro alla fase di destinazione), e il totale dei beni destinati per gli anni 2009-2013 (fino a settembre) su base geografica. La più alta percentuale di beni confiscati si trova nel sud e nelle isole, con la Sicilia, la Campania e la Calabria in testa.

Dall'analisi dei beni registrati divisi per tipologia emerge che l'anno con l'incremento maggiore del numero dei beni è stato il 2012 (+57 %), seguito dal 2011 (+ 55%), mentre il tasso medio di incremento annuo dal 2009 al 2012 è stato del 48%. È opportuno precisare che i tassi di crescita che emergono dall'analisi dei beni per tipologia sono differenti da quelli riscontrati per i dati geografici in quanto l'anno di iscrizione dei beni è differente (l'anno di iscrizione al procedimento per i beni su base geografica e l'anno di emissione dei provvedimenti per la tipologia dei beni).

Nel 2013 tuttavia si riscontra un valore complessivo dei beni in crescita. Per quanto riguarda il tipo di assegnazione, i destinatari possono essere lo Stato o i Comuni. Circa 3/4 dei beni è andato ai Comuni (secondo entrambe le fonti) e , tra questi, secondo i dati del Ministero di Giustizia (2008-2012), quasi 2/3 delle assegnazioni sono state destinate a scopi sociali (piuttosto che per fini istituzionali). Tra i beni consegnati allo Stato, i destinatari privilegiati sono invece le Forze dell'Ordine.

Figura 3: Stato dei beni immobili confiscati e assegnati, Agenzia Nazionale (Dati aggiornati al 31 dicembre 2012)





Figura 4: Beni e destinazioni a livello macro-regionale (2009-2013), Ministero della Giustizia(Dati aggiornati al 30 settembre 2013)



6. Conclusioni

I dati rispecchiano una realtà per la quale, l'impianto normativo e burocratico riguardante la fase di destinazione, non facilita la riallocazione del patrimonio confiscato per fini sociali, o comunque i numeri dei beni assegnati in proporzione ai beni confiscati sono poco significativi. Del resto, la normativa in vigore, ha evidenziato alcuni elementi di criticità che richiedono interventi correttivi volti a migliorare l'efficacia della procedura. Nonostante gli sforzi delle Istituzioni, mirati al contrasto del fenomeno della criminalità organizzata e alla demolizione del capitale mafioso, gli interventi dovrebbero velocizzare il processo di confisca – destinazione affinché il patrimonio confiscato alla criminalità organizzata possa essere velocemente riallocato per fini sociali per una significativa crescita del capitale sociale. Del resto la figura dell'impresa sociale è una strategia efficiente per tale riallocazione e soprattutto una risposta al fenomeno della criminalità organizzata, con la restituzione alla collettività di un patrimonio costruito illegalmente. Nonostante i limiti normativi, burocratici e le difficoltà in tema di destinazione dei beni confiscati alle imprese sociali, ci sono comunque ottime realtà di riutilizzo sociale dei beni confiscati. Una di queste è sicuramente l'associazione *Attendiamoci* O.n.l.u.s. a Reggio Calabria, fondata da don. Valerio Chiovaro insieme a quattro studenti universitari (Giovanni Mazza, Domenico Paino, Alfredo Pudano e Giuseppe Falcone), dove migliaia di giovani seguono molteplici attività finalizzate alla loro formazione. Fra le attività sono previsti, percorsi formativi differenziati, corsi di formazione, supporto didattico, attività laboratori ali, sportello di medicina preventiva, teatro, scuola di musica e tante altre.

Riferimenti bibliografici

LIBERA A.N.N., *Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie per la legalità, lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale – proposte di lavoro nella programmazione europea 2014 – 2020*;

M. BALDASCINO, M. MOSCA (a cura di), *La gestione dei beni confiscati: un'occasione perduta per le imprese sociali?*, Altreconomia 2012;

P. VENTURI, F. ZANDONAI (a cura di), *L'impresa sociale in Italia. Identità e sviluppo in un quadro di riforma* (2014) Rapporto Iris Network;

Gazzetta Ufficiale (G.U.), *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere*, legge 19 luglio 2013 n 87, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2013 – XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013);

G. BONGIOVANNI (a cura di), *I beni confiscati che lo Stato - Mafia lascia marcire*, 24 febbraio 2015, Antimafiaduemila;

C. SICILIOTTI, D. PICCOLO (a cura di), *Quaderni impresa sociale – documento n. 1 Lineamenti tecnico – operativi*, Roma giugno 2009;

F. CESARINI, R. LOCATELLI (a cura di), *Le imprese sociali. Modelli di governance e problemi gestionali*, Franco Angeli, 2007;

A. FICI, D. GALLETTI (a cura di), *Commentario al Decreto sull'impresa sociale (D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Giappichelli, 2007;

M.R. DE GIORGI (a cura di), *La disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, CEDAM, 2007;

B. SORRENTINO (a cura di), *Impresa sociale. Regolamentazione giuridica e sistemi operativi*, Il Sole 24 Ore 2006;

B. DYM, H. HUTSON, (a cura di), *Alla guida di un'impresa sociale. La leadership nel Terzo settore*, Erickson, 2008;

Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) – <http://www.benisequestraticonfiscati.it/>;

M. REGGIO (a cura di), *Dal bene confiscato al bene comune*, Ecra 2014 ;

Codice Antimafia, decreto legislativo n. 159 del 2011 (C.A.)

Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, *Un anno di attività*, Roma 2011;

C. BORZAGA , F. ZANDONAI (a cura di), *L'impresa sociale in Italia. Economia e istituzioni dei beni comuni*. Rapporto Iris Network, Roma 2009;

F. ZANDONAI (a cura di) *I beni della comunità. Asset comunitari tra tradizione e modernità*, numero monografico della rivista «Communitas» n. 51, 2011b.

Sito dell'associazione *Libera*, [www. http://www.libera.it](http://www.libera.it), sezioni “beni confiscati” e “libera terra”;

Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, *Relazione Annuale*, dicembre 2012;

- U. MIGNOSI (a cura di), *L'amministrazione dei beni confiscati alle associazioni mafiose*, Riv. Pen, 1991;
- G. MONTEDORO (a cura di), *La destinazione sociale dei beni confiscati, Le Misure di Prevenzione patrimoniali*, Bari 1998;
- M. ARNONE (a cura di), *Economia delle mafie: sequestri e confische, impatto economico e destinazione dei beni*, Studi sulla questione criminale riviste web 2012;
- U. Di MAGGIO (a cura di), *Libera Terra: i beni confiscati alle mafie per lo sviluppo locale*, Sociologia del lavoro, Franco Angeli 2011;
- L. FRIGERIO, (a cura di), *La confisca dei beni alle mafie. Luci ed ombre di un percorso civile*, legalite.net 2009;
- G. FRASCHINI, C. PUTATURO (a cura di), *La confisca dei beni illeciti in Italia - Report del progetto "Enhancing Integrity and Effectiveness of Illegal Asset Confiscation – European Approaches" - Transparency International Italia – febbraio 2014;*
- M. MOSCA, A. AMENDOLA, M. MUSELLA (a cura di), *Il ruolo dell'Impresa Sociale nella produzione di fiducia. Il riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali*, Giappichelli 2013;
- LIBERA A.N.N., *Beni confiscati alle mafie: il potere dei segni. Viaggio nel paese reale tra riutilizzo sociale impegno e responsabilità*, 2009;
- G. RICOTTA, F. CARCHEDI, V. SPANO' (a cura di), *Il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie*, pigrecotechnology.it;
- F. OFRIA, P. DAVID (a cura di), *L'economia dei beni confiscati*, iris.unime.it 2014;
- Ministero della Giustizia – <https://www.giustizia.it/>;
- Mafie e Antimafie – formazione e informazione su antimafia e dintorni;Il patrimonio disperso dei beni confiscati – <http://www.confiscatibene.it/>
- Il monitoraggio dei beni immobili confiscati – L'altro diritto – <http://www.altrodiritto.unifi.it/>;